

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente |
| (BO) BULLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LEMME | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) CORRADI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 18/02/2025

FATTO

1. Con ricorso del 8.1.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- ha compiuto una ricerca su internet per l'acquisto di una macchina usata, e la individuava presso un noto sito;
- la vettura risultava intestata ad una società;
- contattato il numero telefonico presente sul sito, entrava in trattative con una persona, con la quale concordava il prezzo;
- riceveva dunque su whatsapp la foto dell'auto e la relativa documentazione;
- il 19.3.2024 eseguiva quindi un bonifico per € 4.550 all'IBAN indicato dall'interlocutore;
- tuttavia, in seguito, non avendo avuto più alcun contatto con il medesimo, si avvedeva di essere stata vittima di una truffa;
- pertanto, il 21.3.2024 si recava in banca per richiedere il blocco del bonifico, e la richiesta veniva evasa dalla banca il giorno successivo, ma senza esito.

Atteso l'esito negativo del reclamo, chiedeva dunque nuovamente a questo Arbitro la restituzione delle somme fraudolentemente addebitate sul proprio conto.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'operazione, regolarmente autenticata, è stata eseguita con grave negligenza dalla ricorrente, anche perché lo stesso sito ove era presente l'annuncio ricava l'invito a non effettuare collegamenti diretti whatsapp e a non versare somme in anticipo rispetto all'acquisto
- essa banca ha seguito regolarmente le procedure per tentare il recupero della somma, ma senza esito.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“si richiede il rimborso dell'importo inviato tramite bonifico...”

Parte resistente:

“rigettare integralmente la richiesta di rimborso avanzata...”

DIRITTO

1. L'operazione contestata è stata posta in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, e di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Ciò posto, si rileva come nel caso di specie risulta incontrovertibilmente che l'operazione è stata disposta dalla stessa ricorrente.

Ora, in base ad un orientamento condiviso tra i Collegi (Coll. Milano, dec. 115/2023; Coll. Bologna, dec. 11161/2022; Coll. Bologna, dec. 273/2023) in queste circostanze, dal momento che la coartazione della volontà avviene a monte dell'esecuzione dell'operazione, che viene portata a termine direttamente dal cliente, non si applicano le disposizioni del d. lgs. 11/2010 sui pagamenti non autorizzati, essendo qualificati come tali, ex art. 5 d. lgs. 11/2010, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore.

Diversamente opinando, si avrebbe il risultato aberrante di ritenere rilevanti tutti i vizi del consenso di colui che abbia autorizzato una operazione di pagamento, e così non solo il dolo, come nel caso di specie, ma anche la violenza e l'errore, imputando tali vizi direttamente all'intermediario incolpevole. Di conseguenza, ad esempio, in caso di errore ex art. 1429 c.c., l'intermediario che abbia prestato un servizio di pagamento relativo ad un contratto viziato sarebbe tenuto alla restituzione delle somme alla parte in errore; così come, in caso di pagamento imposto con violenza al cliente nel corso di una rapina nella sua abitazione, sarebbe sempre l'intermediario a dover risarcire il cliente medesimo.

Sul punto, è stato pertanto concluso che *“per quanto la volontà del cliente di effettuare tale operazione sia stata viziata per effetto del raggirò subito dal terzo ignoto, il previo*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consenso autorizzativo dell'istante appare dirimente per escludere la natura indebita del pagamento e, correlativamente, l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo alla convenuta" (Coll. Roma, 1907/2021). Questo Collegio ha avuto modo in più occasioni di ribadire tale orientamento, da ultimo con dec. 7966/2024.

Si aggiunga, *ad abundantiam*, che la banca ha tentato la procedura di *recall*, ma questa è stata richiesta dal ricorrente due giorni dopo l'effettuazione del bonifico, quando ormai lo stesso si era già perfezionato e non poteva essere revocato se non con il consenso del beneficiario. Pertanto, è irrilevante il fatto che la procedura sia stata avviata dall'intermediario resistente il giorno dopo la richiesta.

Pertanto, il ricorso dovrà essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI